

**In riferimento** al D.P.R. 323/98, al DM n. 80 del 03/10/07, al D.M. n°42 del 22/05/07 e al D.M. 99 del 16/12/09 integrato dalla C.M. 3050 del 04/10/2018, **alle Linee Guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, D.M. 774 del 04/09/2019** , al comma 5 dell'articolo 8 dell'Ordinanza Ministeriale 205/2019 e al DLgs 62/2017  
il Collegio Docenti, riunito il giorno 26 ottobre 2021 delibera i seguenti

## Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

- Nell'attribuzione del credito, per la determinazione del punteggio da assegnare ad ogni alunno, ammesso alla classe successiva allo scrutinio di giugno o dopo gli accertamenti relativi alla sospensione di giudizio o ammesso all'Esame di Stato, i Consigli di classe terranno conto di quanto previsto dall' art. 15 DLgs 62/2017.
- Art. 15

### Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

### CREDITO SCOLASTICO

#### Allegato A Candidati interni (DLGS 62/17)

Media dei voti	Fasce di credito		
	III anno	IV anno	V anno
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale. Al fini dell'ammissione alla classe successiva, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, mentre per l'ammissione all'Esame di Stato,

nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame e le valutazioni inferiori a sei decimi concorrono alla determinazione della media. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche i seguenti indicatori:

- assiduità della frequenza;
- interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
- valutazione positiva delle attività dei PCTO

Allo scopo di fornire indicazioni operative ai Consigli di classe, il Collegio delibera di utilizzare i seguenti accorgimenti pratici:

- punto di partenza per l'attribuzione del credito scolastico è la media M del profitto conseguito in sede di scrutinio finale a cui corrisponde una fascia di punteggio, la cui ampiezza è determinata dalla precedente tabella;
- La media dei voti dà luogo all'assegnazione del punteggio superiore della banda di oscillazione qualora essa sia pari o maggiore a **X,50** per le medie  $6 < M \leq 7$ ;
- La media dei voti dà luogo all'assegnazione del punteggio superiore della banda di oscillazione qualora essa sia pari o maggiore a **X,25** per le medie  $7 < M \leq 8$ ,  $8 < M \leq 9$  o  $9 < M \leq 10$ ;
- negli altri casi si procederà all'attribuzione del punteggio superiore in presenza degli indicatori
  - "assiduità nella frequenza"
  - "interesse e impegno",
  - "valutazione positiva nelle attività di PCTO". (saranno presi in considerazione come "valutazioni positive" i casi in cui la valutazione delle competenze trasversali si attestano sui livelli 3 e/o 4.

<b>Livelli</b>	<b>Sigle</b>	<b>Descrizione del livello ispirata al Quadro Europeo di Riferimento (EQF = Quadro Europeo delle Qualifiche)</b>
<b>Non valutabile</b>	<b>NV</b>	Difficoltà a lavorare o studiare anche se sotto diretta supervisione e in un contesto strutturato
<b>EQF 1 (sufficiente)</b>	<b>1</b>	Lavoro o studio sotto diretta supervisione e in un contesto strutturato
<b>EQF 2 (discreto)</b>	<b>2</b>	Lavoro o studio sotto diretta supervisione con un certo grado di autonomia
<b>EQF 3 (buono)</b>	<b>3</b>	Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro e dello studio; adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi e nelle dinamiche del gruppo di lavoro
<b>EQF 4 (ottimo)</b>	<b>4</b>	Sapersi gestire autonomamente nel quadro di istruzioni in contesti di lavoro o di studio di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamento; sorvegliare il lavoro di routine di altri e/o collaborare assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio

- sarà possibile indicare la presenza di atteggiamenti di particolare valore o entità, soprattutto nei casi in cui sia possibile tenere in considerazione "il particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso che hanno determinato un minor rendimento" (art.11 del D.P.R. 323/98) (comma valido solo per l'ultimo anno);

Per tutti gli aspetti ed i requisiti non espressamente indicati in questo documento si fa riferimento alla normativa vigente. Quanto viene deliberato è passibile di automatiche modifiche alla luce di eventuali successive integrazioni o rettifiche normative.